



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA*
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE A INDIRIZZO MUSICALE – **CARIATI**
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN VIA DANTE ALIGHIERI – 87062 CARIATI (CS) _ TEL./FAX 0983-91309
COD. MECC.: CSIC892009 – COD. FIS.: 97022300780 – COD. UNIVOCO: UFQA77
PEO: CSIC892009@ISTRUZIONE.IT PEC: CSIC892009@PEC.ISTRUZIONE.IT WEBSITE: WWW.ICCARIATI.EDU.IT

Circ. n. 472/2023

Cariati, 05/06/2023

Alla cortese attenzione

Personale docente/consigli di classe
scuola sec. I gr.
LORO SEDI

Genitori/famiglie/tutori classi
scuola sec. I gr.
LORO SEDI

Coordinatori di classi
scuola sec. I gr.
LORO SEDI

p.c.

Direttore servizi generali e amministrativi
SEDE

sito web/atti

Oggetto: Osservazioni sulle operazioni di scrutinio finale scuola secondaria primo grado 2022/23

In vista delle imminenti operazioni di scrutinio finale, e in continuità con quanto da me già con voi condiviso in sede di collegio dei docenti u.s., ritengo opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla normativa introdotta dal D.Lgs. 62/2017 e sulle relative modalità di applicazione.

Relativamente alla validità dell'anno scolastico nella **scuola secondaria di pr. gr.**, il D.Lgs 62/2017 all'art. 5 specifica che:

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA*
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE A INDIRIZZO MUSICALE – **CARIATI**
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN VIA DANTE ALIGHIERI – 87062 CARIATI (CS) _ TEL./FAX 0983-91309
COD. MECC.: CSIC892009 – COD. FIS.: 97022300780 – COD. UNIVOCO: UFQA77
PEO: CSIC892009@ISTRUZIONE.IT PEC: CSIC892009@PEC.ISTRUZIONE.IT WEBSITE: WWW.ICCARIATI.EDU.IT

Il Collegio dei docenti del nostro istituto, **con delibera n. 23 del 04/10/2022**, ha individuato i seguenti criteri in base ai quali derogare rispetto al limite di legge:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dall'ASP
- assenze per terapie e/o cure programmate e documentabili
- assenze per gravi e documentate esigenze di famiglia ed autocertificate dalla stessa;
- partecipazione ad attività agonistiche nazionali e internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- assenze per partecipazioni a percorsi di formazione artistica e musicale di comprovata rilevanza;
- assenze motivate dall'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Nel caso in cui non sia possibile applicare tali deroghe, il consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione, senza procedere ad alcuna operazione di valutazione.

Relativamente all'ammissione alla classe successiva nella **scuola secondaria**, il D.Lgs 62/2017 all'art. 6 specifica che:

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 2. **Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**, il consiglio di classe **può deliberare, con adeguata motivazione**, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Sottolineo il cambio di paradigma che è avvenuto nella normativa: rimane immutata la possibilità di non ammettere alla classe successiva gli alunni, con decisione assunta a maggioranza, ma **viene legittimata l'ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**. Ciò in ragione della funzione formativa e orientativa della valutazione e dell'attenzione che deve essere rivolta al processo formativo dell'alunno; non a caso, nella nuova scheda di valutazione si chiede esplicitamente ai docenti una "*descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto*".

Questo cambio di paradigma non rappresenta certo e semplicisticamente un invito alla scuola a non bocciare, come da più parti è stato a torto affermato, ma costituisce un **richiamo ai docenti a una più esplicita assunzione delle proprie responsabilità all'interno del processo formativo di ogni alunno**.

Mi corre l'obbligo di informare i genitori/famiglie/tutori delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado che il Collegio dei docenti del nostro istituto, con delibera n. 6 dell'11/05/2023,



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA*
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE A INDIRIZZO MUSICALE – **CARIATI**
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN VIA DANTE ALIGHIERI – 87062 CARIATI (CS) _ TEL./FAX 0983-91309
COD. MECC.: CSIC892009 – COD. FIS.: 97022300780 – COD. UNIVOCO: UFQA77
PEO: CSIC892009@ISTRUZIONE.IT PEC: CSIC892009@PEC.ISTRUZIONE.IT WEBSITE: WWW.ICCARIATI.EDU.IT

per dare adeguata motivazione all'eventuale non ammissione alla classe successiva /esame di stato, ha esplicitato i seguenti criteri per la non ammissione alla classe successiva:

- *L'alunno/a non è in nessun caso ammesso/a alla classe successiva o all'esame di Stato qualora presenti **tre insufficienze gravi** (valutazione pari a 4) nelle discipline del curriculum congiuntamente al **voto sex (6)** nella condotta.*

Nell'attribuzione del voto a singole discipline, rammento ai consigli di classe di considerare altresì l'eventuale:

- **mancanza di progressi** rispetto alla situazione di partenza e scarso sviluppo degli apprendimenti
- permanenza di risultati negativi **anche a seguito di eventuali attività di recupero** promosse e organizzate dalla scuola
- **mancanza di impegno e/o rifiuto sistematico**, da parte dell'alunno/a, di seguire e di studiare, di sottoporsi costantemente alle interrogazioni orali, di partecipare alle verifiche scritte o consegna in bianco delle stesse.

Per guidare ogni consiglio di classe all'esercizio corretto della valutazione, segnatamente nei casi cd. 'a rischio', suggerisco una mappa di lavoro riconducibile alle seguenti domande relative ad altrettanti profili di osservazione sistematica:

- ci sono almeno tre insufficienze gravi con voto pari a 4?
- congiuntamente alle insufficienze gravi di cui sopra, il voto di condotta attribuito all'allievo/a in applicazione del regolamento disciplinare d'istituto è pari a sex (6)?
- la famiglia dell'alunno/a è stata messa al corrente, nel corso dell'anno scolastico, degli esiti di apprendimento del figlio/a? detta comunicazione è documentata?

Se le risposte sono entrambe affermative, il consiglio di classe passerà a deliberare la non ammissione alla successiva classe.

Più in generale, e a premessa delle attività di scrutinio, **per l'attribuzione dei singoli voti per disciplina** il docente di disciplina proponente e i consigli di classe orienteranno il giudizio sulla scorta di domande-tipo:

- c'è stata un'evoluzione rispetto alla situazione di partenza? si intravede la possibilità di un'evoluzione?
- pur nel rispetto del monte-ore di presenza, c'è stato un elevato numero di assenze?
- sono state messe in atto strategie di recupero? con quale esito? sono state documentate?
- si possono prevedere ulteriori strategie di recupero che consentano all'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi minimi nel corso dell'anno successivo?
- c'è stata collaborazione da parte dell'alunno? qual è stato il suo grado di impegno di fronte alle diverse proposte didattiche?

Solo a fronte di simili considerazioni si potrà configurare, **in maniera legittima**, l'eventuale situazione di "parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline" richiesta dalla normativa per la non ammissione alla classe successiva, e tale situazione dovrà essere opportunamente



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA*
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A INDIRIZZO MUSICALE – **CARIATI**
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN VIA DANTE ALIGHIERI – 87062 CARIATI (CS) _ TEL./FAX 0983-91309
COD. MECC.: CSIC892009 – COD. FIS.: 97022300780 – COD. UNIVOCO: UFQA77
PEO: CSIC892009@ISTRUZIONE.IT PEC: CSIC892009@PEC.ISTRUZIONE.IT WEBSITE: WWW.ICCARIATI.EDU.IT

esplicitata in maniera dettagliata nel verbale delle operazioni di scrutinio. Ricordo, infatti, che il verbale costituisce uno dei documenti probatori fondamentali a sostegno della legittimità del procedimento amministrativo.

Confido nella riflessione attenta e nell'accurato lavoro di ogni consiglio di classe, di modo che le operazioni di scrutinio finale si svolgano nel pieno rispetto della legge, e nondimeno sappiano tenere nel debito conto l'adeguata crescita personale e culturale di ogni alunno/a.

La presente nota è data nel rispetto dei principi di trasparenza che informano la comunicazione scuola-famiglia e a supporto dell'agire degli organi scolastici preposti alla valutazione, nel rispetto pieno delle prerogative di libertà e autonomia della professione docente.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. Alessandro TURANO (*)

(*) Firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del d.lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.